



Provincia Autonoma di Trento

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI

Trento – via Degasperi 79

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Reg. delib. n. 597|2020

OGGETTO: Determinazione dell'indennità di residenza da corrispondere alle farmacie rurali per il biennio 2020-2021 e liquidazione dell'indennità relativa all'anno 2020
CLASSIFICAZIONE: 7.1

Il giorno **11/12/2020** nella Sede dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari sita in Trento, via Degasperi 79, il dott. Benetollo Pier Paolo, nella sua qualità di

Direttore Generale

nominato con deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 1971 del 27 novembre 2020, esamina l'argomento di cui all'oggetto coadiuvato da:

Direttore Sanitario	Direttore Amministrativo	Direttore per l'Integrazione Socio Sanitaria
Dott. Antonio Ferro	Dott. Andrea Maria Anselmo	Dott. Enrico Nava

OGGETTO: Determinazione dell'indennità di residenza da corrispondere alle farmacie rurali per il biennio 2020-2021 e liquidazione dell'indennità relativa all'anno 2020

Il Direttore del Servizio Politiche del farmaco e assistenza farmaceutica relaziona quanto segue:

visto l'art. 2 della Legge 08 marzo 1968, n. 221, che dispone che ai titolari di farmacie rurali ubicate in località con popolazione inferiore ai 3000 abitanti venga corrisposta l'indennità di residenza prevista dall'art. 115 del Testo Unico delle Leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 nella misura che segue: Euro 438,99 = annue per popolazione fino a 1000 abitanti, Euro 335,70.= annue per popolazione da 1001 a 2000 abitanti; Euro 258,23.= annue per popolazione da 2001 a 3000 abitanti;

preso atto che l'onere dell'indennità di residenza, ai sensi dell'art. 6 della Legge 08 marzo 1968, n. 221, grava come spesa obbligatoria fissa sul bilancio di ciascun Comune nella misura di Euro 41,32 = annue mentre il restante importo viene imputato al bilancio dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari;

preso atto anche che al Comune che gestisca una farmacia rurale secondo le norme di cui al R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, ed in base alla Legge 08 marzo 1968, n. 221, spetta un contributo annuo a carico dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari pari alla misura dell'indennità stabilita a favore dei farmacisti rurali, ridotta della quota dovuta dal Comune;

visto l'art. 14 della Legge provinciale 22.12.2004, n. 13, con il quale è stato fra l'altro abrogato l'art. 60 della Legge provinciale 29.08.1983, n. 29 e di conseguenza l'apposita Commissione di cui l'Azienda sanitaria si avvaleva per l'erogazione dell'indennità di residenza;

ritenuto che, nelle more di valutare la ricostituzione della abrogata Commissione, così come chiarito dal Servizio Organizzazione e qualità delle attività sanitarie, con nota prot. 359/S. 143 del 18.01.2007, il riconoscimento del diritto e della misura dell'indennità di residenza richiesta dalle farmacie rurali è effettuata direttamente da questa Azienda Sanitaria tramite il Servizio Politiche del farmaco ed assistenza farmaceutica, secondo i criteri fissati dall'art. 2 e dall'art. 5 della Legge 221/1968, ossia in base ai dati ufficiali della popolazione residente in ciascun capoluogo frazione o centro abitato pubblicato dall'Istituto Centrale di statistica;

considerato che nei precedenti provvedimenti, ai fini dell'accertamento del diritto e della misura dell'indennità di residenza, è stato utilizzato il dato relativo alla popolazione della località in cui è ubicata la farmacia pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica (open data) relativo al censimento 2011, ultimo dato ufficiale disponibile;

tenuto conto che, data la vetustà dei dati contenuti nel censimento della popolazione di cui al punto precedente nonché degli intervenuti accorpamenti di numerosi comuni, per le farmacie convenzionate ubicate in località demograficamente non coincidenti con i rispettivi enti territoriali è stato necessario procedere ad una ricognizione presso i comuni, al fine di ottenere il dato ufficiale aggiornato degli abitanti da utilizzare per il calcolo dell'indennità di residenza;

dato atto che, nello specifico, la verifica è stata richiesta alle seguenti amministrazioni comunali: Altopiano della Vigolana, Avio, Baselga di Pinè, Borgo Chiese, Brentonico, Canal San Bovo, Castel Ivano, Castello Molina di Fiemme, Cavedine, Cembra Lisignano, Civezzano, Cles, Comano

Terme, Dimaro Folgarida, Dro, Fivè, Folgaria, Giovo, Grigno, Isera, Lavarone, Ledro, Madruzzo, Malè, Pergine Valsugana, Pieve di Bono – Prezzo, Pinzolo, Predaia, Primiero San Martino di Castrozza, Rabbi, Roncegno Terme, San Michele all'Adige, Sant'Orsola Terme, Segonzano, Sella Giudicarie, Sen Jan di Fassa, Stenico, Storo, Tenno, Terre d'Adige, Trento, Vallarsa, Vallelaghi, Vermiglio, Villa Lagarina, Ville d'Anaunia e Ville di Fiemme;

rilevato che gli enti comunali hanno provveduto a dare riscontro con proprie comunicazioni - agli atti del Servizio Politiche del farmaco ed assistenza farmaceutica - e che tali dati, qualora utili ai fini della corresponsione dell'indennità di residenza, sono valorizzati in una colonna dedicata della tabella allegata al presente provvedimento, risulta possibile procedere all'individuazione delle farmacie convenzionate che hanno diritto all'erogazione dell'indennità di residenza di cui all'art. 2 della Legge 08 marzo 1968, n. 221 nonché alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per l'anno 2020;

viste le domande pervenute da parte dei titolari delle farmacie rurali entro e non oltre il 31.03.2020 e verificata la regolarità delle medesime per quanto attiene il rispetto dei termini di presentazione, la presenza della tassa sul bollo nonché la regolarità delle istanze, anche alla luce della nuova normativa di semplificazione in materia di certificazioni valide per le pubbliche amministrazioni;

verificata, per ciascuna farmacia richiedente, la presenza dei requisiti necessari per il riconoscimento del diritto alla erogazione dell'indennità di residenza per il biennio 2020-2021;

visto l'elenco delle 79 farmacie rurali cui riconoscere il diritto all'indennità di residenza previsto dall'art. 115 del Testo Unico delle Leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e la misura della stessa per l'anno 2020 e per l'anno 2021;

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della relazione del Direttore del Servizio Politiche del farmaco e assistenza farmaceutica; Fatte proprie le motivazioni espresse dal proponente e condivise dal Direttore competente; Acquisito il parere favorevole del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore per l'integrazione socio sanitaria nella riunione del Consiglio di direzione (verbale rep. n. 62 di data 11/12/2020);

D E L I B E R A

1. di riconoscere l'indennità di residenza per il biennio 2020-2021 ai titolari delle farmacie rurali indicati nella tabella allegata, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nella misura ivi indicata;
2. di provvedere, in conseguenza del punto 1), alla liquidazione della indennità dovute per l'anno 2020 nella misura stabilita nella suddetta tabella;
3. di notificare le decisioni assunte di cui al punto 1) ai Comuni interessati, affinché provvedano al pagamento delle quote a loro carico;
4. di contabilizzare la spesa derivante dalla presente deliberazione, pari a complessivi € 25.115,21 (venticinquemilacentocinquindici,21) sul conto 53211300 "*indennità di residenza ai farmacisti rurali*".

Allegato (parte integrante e sostanziale del presente atto):

- Elenco farmacie rurali a cui spetta l'indennità di residenza per il biennio 2020-2021.

Inserita da: Servizio Politiche del Farmaco e Assistenza Farmaceutica / Fois Anna

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Direttore Sanitario

Ferro Antonio

Il Direttore Amministrativo

Anselmo Andrea Maria

Il Direttore per l'Integrazione
socio sanitaria

Nava Enrico

Il Direttore Generale

Benetollo Pier Paolo

Il Dirigente del Servizio Affari Generali e Legali

Toniolatti Armando